

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

Svizzera: Relocation aziendale dall'estero verso la Svizzera – Trattamento fiscale

Italia: Il registro dei titolari effettivi

Uruguay: Cambiamenti nelle condizioni di residenza fiscale delle persone fisiche

Regno Unito: Effetti della Brexit sulla fiscalità diretta



Innovazione, flessibilità e competenza

SVIZZERA: RELOCATION AZIENDALE DALL'ESTERO VERSO LA SVIZZERA – TRATTAMENTO FISCALE

Introduzione

Con la riforma fiscale delle imprese (RFFA) entrata in vigore il 1. gennaio 2020 il legislatore ha voluto colmare la disparità di trattamento tra le società estere che immigravano verso la Svizzera, le quali potevano essere imposte con la exit tax dal paese trasferente e nel contempo vedersi negare la possibilità dalle autorità fiscali svizzere di adeguare i valori fiscalmente determinanti in fase di immigrazione. La risultante possibile doppia imposizione (imposizione dal paese uscente quale exit tax e in Svizzera al momento della realizzazione delle riserve occulte) penalizzava appunto queste operazioni straordinarie. L'introduzione legislativa non è volta unicamente ai trasferimenti di sede delle società estere, ma può essere applicata anche al trasferimento di un esercizio d'impresa dall'estero verso la Svizzera. In questa pubblicazione tratterò ai fini delle imposte dirette Svizzere, uno smembramento (scissione orizzontale) dall'estero verso la Svizzera.

Dichiarazione delle riserve occulte presenti all'inizio dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile¹.

Vengono considerati inizio di assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami di attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera². Le riserve occulte dichiarate nel bilancio fiscale possono essere ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali in base al promemoria AFC. Il valore aggiunto internamente (goodwill) dichiarato deve essere ammortizzato entro 10 anni³.

Tuttavia non possono essere dichiarate le riserve occulte in arrivo dall'estero nei seguenti casi:

- Partecipazioni di almeno il 10 per cento del capitale azionario di un'altra società;
- Stabili organizzazioni già presenti in Svizzera;
- Immobili siti in Svizzera;
- Stabili organizzazioni di diritto estero.

Correlazione tra uno smembramento nazionale e internazionale

Lo smembramento a livello nazionale prevede che, le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di una ristrutturazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi⁴. In caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale Svizzera di cui la società madre detiene almeno il 20%⁵ può essere eseguito in neutralità fiscale. La normativa impone che, allorché si effettua un trasferimento in neutralità fiscale delle riserve occulte, le riserve occulte oggetto di trasferimento, non possono essere alienate o realizzate nell'arco dei 5 anni seguenti l'operazione, in caso contrario sussiste una tassazione a posteriori delle riserve occulte trasferite in neutralità fiscale⁶ (questo vale sia per la vendita dell'esercizio trasferito alla filiale, sia ad un'eventuale alienazione della partecipazione della filiale).

La correlazione con la normativa di diritto interno (Svizzera su Svizzera) e quella di diritto in-

¹ Art. 61a cpv. 1 LIFD (RS 642.11)

² Art. 61a cpv. 2 LIFD (RS 642.11)

³ Art. 61a cpv. 4 LIFD (RS 642.11)

⁴ Art. 61 cpv. 1 LIFD (RS 642.11)

⁵ Art. 61 cpv. 1 lett. D LIFD (RS 642.11)

⁶ Art. 61 cpv. 2 LIFD (RS 642.11)

terno in entrata (estero su Svizzera) trova similitudine unicamente nella terminologia sancita dall'articolo 61 cpv. 1 lett. d LIFD, ma in nessuna maniera il legislatore ha voluto legare l'articolo 61a LIFD alla normativa anti elusione inerente al periodo di blocco di 5 anni sancita dall'articolo 61 cpv. 2 LIFD, ma bensì ha creato un articolo normativo separato denominato "imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento". Quest'articolo prevede che, in caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

Esempio di smembramento dall'estero verso la Svizzera

Società di diritto estero operativa nel settore del tessile e della maglieria decide di dislocare in Svizzera il comparto maglieria. Schematicamente:



La società estera presenta un bilancio al **31.12.2020** in KCHF 1'000 di cui KCHF per il settore "maglieria" KCHF 500. Per quest'ultimo settore è prevista una scissione orizzontale verso la Svizzera. A questo settore è possibile attribuire un goodwill generato dall'attivo fisso pari a KCHF 100. In data 01.01.2021 la società Textile AG costituisce per apporto in natura del settore maglieria la Maglieria SA avendo così un capitale proprio civilistico pari a KCHF 500 e un bilancio fiscale, palesando il goodwill in entrata di KCHF 100, pari a KCHF 600. Come dai dati precedenti, ci troviamo confrontati con un ammortamento lineare supplementare pari a KCHF 10 dovuto all'attivazione a bilancio fiscale del goodwill in entrata dall'estero verso la Svizzera. La società neo costituita può così beneficiare di una base imponibile più bassa confronto al risultato economico effettivo della società. Questa possibilità di esposizione del goodwill dichiarato nel bilancio fiscale pari a KCHF 10 porterà alla società, per i 10 anni a venire, un risparmio fiscale pari a KCHF 1.8⁷ per anno fiscale (10 anni).

Conclusione

Questa nuova norma fiscale entrata in vigore dal 1. gennaio 2020 permette alle società estere, che intendono trasferire l'impresa o parte di essa in Svizzera, di palesare le loro riserve occulte e di beneficiare di valori fiscalmente determinanti più elevati. Questo creerà una diminuzione della base imponibile e dunque un risparmio fiscale sia a livello di imposte dirette federali che cantonali e comunali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
giuseppe.lerose@fidinam.ch

ITALIA: IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Introduzione

Con la pubblicazione della bozza del decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno trovato finalmente luce le regole relative all'implementazione del "Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti affini" (cd. "Registro dei titolari effettivi") dando così attuazione sebbene in ritardo a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2018/843 (cd. V Direttiva anticiclaggio) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Sebbene al momento della stesura di questo articolo non sia stata ancora licenziata la versione definitiva del decreto ovvero posticipati i relativi termini per il primo invio delle informazioni richieste (la cui scadenza originaria è fissata alla data del 15 marzo 2021), risulta in ogni caso interessante fornire una prima illustrazione della relativa disciplina.

Ambito di applicazione, dati oggetto di comunicazione e termini della comunicazione

Nello specifico il decreto detta le disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva:

- delle **imprese dotate di personalità giuridica** (SpA, Srl, Sapa e società cooperative);
- delle **persone giuridiche private** (associazioni, fondazioni e comitati);
- dei **trust produttivi di effetti giuridici ai fini fiscali**¹ e degli **altri istituti giuridici affini**.

Per quanto riguarda il concetto di titolare effettivo, il decreto individua specificatamente:

- per le imprese dotate di personalità giuridica: la(e) persona(e) fisica(che)
 - con una partecipazione > 25% del capitale;
 - a cui è attribuibile il controllo sulla base i) della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ii) del possesso dei voti per esercitare un'influenza dominante² in assemblea ordinaria (anche per il tramite di particolari vincoli contrattuali);
 - (in via residuale, nei casi in cui l'applicazione dei criteri sopra indicati non porti all'individuazione di alcuna persona) dotate dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
- per le persone giuridiche private: cumulativamente, il fondatore, i beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili) e i titolari

delle funzioni direttive, amministrative e di rappresentanza legale;

- per i trust ed istituti giuridici affini: il settlor, il fiduciario (trustee), il guardiano, i beneficiari o le classi di beneficiari o chiunque eserciti un controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine.

Da un punto di vista dei dati e delle informazioni relative ai titolari effettivi, la comunicazione al registro delle imprese (e alle relative sezioni preposte ai fini dell'adempimento in trattazione) dovrà contenere i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolari effettivi (nome, cognome, luogo e data di nascita, la residenza anagrafica e ove diverso il domicilio, gli estremi del documento identificativo ed il codice fiscale) e:

- per le imprese dotate di personalità giuridica: l'entità della partecipazione al capitale dell'ente ovvero, nei casi in cui il controllo non sia individuato sulla base della partecipazione al capitale dell'entità, l'indicazione dell'alternativa modalità di esercizio del controllo sulla stessa entità;
- per le persone giuridiche private: la denominazione dell'ente, la sede legale e amministrativa (se diversa), l'indirizzo PEC ed il codice fiscale;
- per i trust ed istituti giuridici simili: denominazione del trust/istituti giuridico affine, data, luogo ed estremi dell'atto istitutivo ed il codice fiscale

e, cosa importante ai fini della limitazione del successivo accesso del pubblico alle relative informazioni, l'indicazione dello **status di controinteressato all'accesso** della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l'accesso esporrebbe lo stesso ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, riscatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.

Tali informazioni, da un punto di vista operativo, dovranno essere comunicate per la prima volta entro la data del **15 marzo 2021** (anche se sul punto si aspetta un rinvio non ancora reso ufficiale alla data di pubblicazione di tale articolo) ovvero, con riferimento alle successive variazioni, non oltre il termine di 30 giorni dal compimento dell'atto che ha dato luogo alla variazione delle informazioni sulla titolarità effettiva da parte:

- degli **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica;
- del **fondatore** (ove ancora in vita) ovvero dei **soggetti amministratori o rappresentanti** delle persone giuridiche private;
- del **trustee** di trust o dei fiduciari degli istituti affini.

Individuati quali soggetti incaricati e responsabili (anche da un punto di vista sanzionatorio) dell'individuazione della titolarità effettiva, dell'aggiornamento e della conferma da effettuarsi annualmente delle informazioni contenute nel registro. I dati e le informazioni così comunicate saranno consultabili e rese disponibili per un periodo di 10 anni.

¹ Per tali intendendosi i trust in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti in Italia e quelli non residenti per i redditi prodotti in Italia.

² Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la società è quotata.

Accesso ai dati ed alle informazioni

L'accesso alle informazioni contenute nel Registro dei titolari effettivi è consentito, previo apposito accreditamento che assicuri l'individuazione e la relativa verifica della legittimità ad accedere alle informazioni del soggetto accedente:

- alle **autorità**: Ministero dell'Economia e della Finanza, Direzione antiterrorismo e antimafia, Autorità di vigilanza di settore, Guardia di Finanza, Unità di informazione finanziaria, autorità giudiziaria ed alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale (che devono garantire, tuttavia, l'utilizzo dei dati per i soli predetti fini);
- ai **soggetti obbligati agli adempimenti in materia di adeguata verifica**: Intermediari bancari e finanziari (SIM, SGR, SICAV, SICAF), imprese di assicurazione, fiduciarie, consulenti finanziari e professionisti;
- al **pubblico**.

L'accesso alle informazioni da parte del pubblico trova, tuttavia, un limite nelle ipotesi:

- d'esistenza di controinteressati all'accesso;
- dei titolari effettivi di trust ed istituti affini per accedere ai dati di cui i soggetti privati dovranno presentare al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza contenente, fra le altre informazioni, l'indicazione degli elementi di fatto che valgono a qualificare l'interesse ad accedere a tali informazioni che sarà vagliata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Conclusione

Sebbene ancora in attesa del decreto definitivo, dalla trattazione pocanzi effettuata si capisce subito l'impatto che l'introduzione di tale registro avrà tanto a livello operativo sui soggetti tenuti ad adempiere alla comunicazione dei dati richiesti, quanto, soprattutto, sul possibile accesso ed utilizzo che si potrebbe avere di tali informazioni. Con riferimento a tale ultimo punto, non volendosi addentrare nel dibattito relativo alla presunta violazione del diritto di privacy dei soggetti "registrati", il pensiero è rivolto, soprattutto nei casi dei trust e di istituti affini, alla possibile riconducibilità che potrebbe essere fatta di tutti i soggetti titolari effettivi individuati ai fini antiriciclaggio e, quindi, indicati nel registro, nell'ambito dei soggetti tenuti (anche) agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
luca.guidotti@fidinam.ch

URUGUAY: CAMBIAMENTI NELLE CONDIZIONI DI RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

In data 12 giugno 2020 è stato firmato il Decreto numero 163/2020 valido dal 1. luglio 2020 che

modifica l'articolo 5 bis del Decreto numero 148/007 sull'imposta del reddito delle persone fisiche (IRPF) che fa riferimento alla residenza fiscale delle persone fisiche aggiungendo due nuove ipotesi al criterio degli *interessi economici* per l'ottenimento della residenza fiscale in Uruguay.

La normativa prevede che per ottenere la residenza fiscale in Uruguay è necessario soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- Soggiornare almeno 183 giorni nel territorio uruguayano, potendo computare uscite dal territorio sporadiche non superando i 30 giorni;
- Stabilire nel territorio uruguayano la base principale delle proprie attività, il totale delle entrate generate in Uruguay deve essere maggiore in confronto a quelle generate in altri paesi;
- Possedere interessi economici e/o vitali in Uruguay. La normativa prevede, salvo prova contraria, che gli interessi vitali si verifichino quando il coniuge ed i figli minorenni a carico risiedono abitualmente in Uruguay.

Per quanto riguarda gli *interessi economici*, a meno che il contribuente non dimostri la propria residenza fiscale in un altro paese, si ritiene che sono adempiuti quando si possiede:

- Immobili per un valore superiore a 15.000.000 UI circa USD 1'619'445.00;
- Partecipazioni dirette o indirette in una società in Uruguay per un valore superiore a 45.000.000 UI circa USD 4'858'334.00 che includa attività o progetti dichiarati di interesse nazionale uruguayano.

Con le modifiche contenute nel nuovo Decreto 163/2020 si aggiungono due ulteriori condizioni agli *interessi economici*:

- Investimento in immobili per un valore superiore a 3.500.000 UI circa USD 377'870.00 a condizione che venga effettuato a partire dal 1. luglio 2020 e che si registri una presenza fisica effettiva sul territorio uruguayano durante l'anno solare di almeno 60 giorni;
- Investimento in partecipazioni dirette o indirette in una società di Uruguay per un valore superiore a 15.000.000 UI circa USD 1'619'445.00 sempre che venga realizzata a partire dal 1. di luglio 2020 e con la condizione che generi almeno 15 nuovi posti di lavoro a tempo pieno sul territorio durante l'anno solare.

Il recente Decreto mira a promuovere l'arrivo di nuovi residenti in Uruguay incoraggiando gli investimenti in società nonché l'acquisizione di immobili nel territorio.

Nuovo disegno di legge – Tax Holidays

Una volta ottenuta la residenza fiscale in Uruguay si viene inseriti nel regime fiscale dei residenti con la possibilità di associarsi al regime sul reddito dei non residenti (IRNR), per l'anno in cui si svolge la procedura di residenza e per i suc-

cessivi 5 anni, ottenendo quindi l'esenzione fiscale per i redditi mobiliari ottenuti all'estero (dividendi, interessi). Trascorso questo periodo il contribuente sarà incluso nel regime IRPF con un'aliquota del 12% sui citati redditi.

Il nuovo disegno di legge del 15 giugno 2020 prevede di aggiungere due nuove opzioni esercitabili a partire dall'anno fiscale 2020:

- La prima opzione prevede di assoggettarsi all'imposta IRNR per un periodo di 10 anni**
Questo implica che il contribuente che acquisisce la residenza fiscale in Uruguay può scegliere di assoggettarsi all'IRNR per i successivi 10 anni, si verifica quindi un'estensione dei termini dell'esenzione da 5 anni a 10 anni.
- La seconda opzione prevede di assoggettarsi all'imposta IRPF con aliquota ridotta**
Questo implica che il contribuente sia assoggettato all'imposta IRPF ed in caso di reddito da capitale mobiliari esteri venga applicata un'aliquota del 7% anziché del 12%.

Il nuovo progetto di legge concede la possibilità al contribuente di avvalersi a qualsiasi delle due nuove disposizioni sopra indicate. Nel caso della prima opzione verranno detratti gli anni fiscali trascorsi, ad esempio se sono già stati utilizzati 4 anni di esenzione vengono aggiunti altri 6 anni per completare i 10 anni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
adela.muniz@fidinam.ch

REGNO UNITO: EFFETTI DELLA BREXIT SULLA FISCALITÀ DIRETTA

Il Regno Unito, dopo aver esercitato il proprio diritto di recesso dall'Unione Europea (c.d. "Brexit") il 01.02.2020, ha potuto usufruire di un periodo transitorio sino al 31.12.2020 durante il quale sono rimaste in vigore tutte le disposizioni europee nei suoi confronti.

Il 24.12.2020 è stato firmato un Accordo commerciale e di cooperazione ("EU-UK Trade and Cooperation Agreement") tra il Regno Unito e l'Unione Europea che, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31.12.2020, stabilisce le basi di ampie relazioni tra le parti, tra cui le regole concernenti gli scambi di merci, gli investimenti, le prestazioni di servizi, il commercio digitale, i trasporti, la mobilità delle persone. A partire dal 1. gennaio 2021 quindi il Regno Unito è uscito effettivamente dal territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea con conseguenti risvolti in materia di fiscalità diretta ed indiretta ed in ambito lavorativo.

Per quanto concerne le imposte dirette non sono più applicabili nei rapporti con le società del Regno Unito le varie Direttive Europee, tra cui rivestono particolare importanza la Direttiva UE 90/435/CEE (c.d. Direttiva Madre-figlia sui

dividendi) e la Direttiva UE 2003/49/CE (c.d. Direttiva Madre-figlia sugli interessi e royalties). Come prima conseguenza i Gruppi multinazionali che hanno società partecipate o società capogruppo nel Regno Unito si confronteranno con un aggravio della fiscalità complessiva nella distribuzione dei flussi di dividendi infragruppo. Per quanto concerne i dividendi che saranno distribuiti da società europee a società del Regno Unito, non potendo più applicare la Direttiva Madre-figlia che consentiva di ridurre a zero la *withholding tax*, si dovranno applicare le singole convenzioni contro la doppia imposizione esistenti tra il Paese di residenza della società partecipata ed il Regno Unito. Dall'analisi dei Trattati si evidenzia che in circa la metà dei 27 Paesi dell'Unione Europea le società ivi residenti dovrebbero, nel rispetto di determinate condizioni, continuare a non applicare alcuna ritenuta sui dividendi distribuiti alla società azionista residente nel Regno Unito, tra cui: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Negli altri Paesi europei invece la ritenuta alla fonte sui dividendi aumenterà al 5% o al 10% a seconda dei rispettivi Trattati.

Dato che i dividendi percepiti dalle società residenti nel Regno Unito sono di norma esenti dall'imposta sul reddito non si potrà recuperare il credito d'imposta per la ritenuta alla fonte subita nel Paese della società partecipata. Anche nel caso di interessi e royalties che saranno pagate da società europee a società del Regno Unito, non potendosi più applicare la Di-

rettiva Madre-figlia che consentiva di ridurre a zero le rispettive *withholding tax*, si dovranno applicare i singoli Trattati contro la doppia imposizione esistenti tra il Paese di residenza della società partecipata ed il Regno Unito. Le società residenti nella maggior parte dei 27 Paesi dell'Unione europea non subiranno alcun aggravio e continueranno a non applicare alcuna ritenuta alla fonte su interessi e royalties, con l'eccezione di Bulgaria, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania e, unicamente per le royalties, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia.

Nel caso del pagamento di dividendi, interessi e royalties da parte di una società Svizzera ad una società del Regno Unito non si avrà un aggravio della *withholding tax* poiché, nonostante la società elvetica non possa più applicare l'art. 15 dell'accordo tra Unione Europea e Confederazione elvetica del 26 ottobre 2004 (che consentiva di estendere la Direttiva Madre-figlia anche nei rapporti tra una società europea con una Svizzera), gli art. n. 10, 11 e 12 del Trattato contro la doppia imposizione tra Regno Unito e Svizzera consentono comunque, nel rispetto di determinate condizioni, di ridurre a zero la ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e royalties.

Per quanto concerne i dividendi che saranno pagati da società del Regno Unito alle proprie associate residenti nei Paesi UE non vi saranno cambiamenti poiché la normativa inglese non prevede alcuna ritenuta alla fonte su dividendi pagati a società estere.

Il 3 marzo 2021 è stato presentato il Finance Bill 2021 nel Regno Unito che prevede l'abolizione, a partire dal 1. giugno 2021, della normativa interna (art. 757-767 dell'*Income Tax Act 2005*) che aveva implementato la direttiva UE Madre-figlia su interessi e royalties e pertanto a partire da quella data sarà applicata una *withholding tax* del 20% in entrambi i casi. Tali ritenute potranno essere annullate o ridotte mediante l'applicazione dei Trattati contro le doppie imposizioni esistenti con i vari Paesi europei.

La Brexit potrebbe avere conseguenze fiscali importanti anche nei Gruppi europei che hanno partecipazioni in società USA e che hanno tra gli azionisti soggetti residenti nel Regno Unito. La normativa domestica degli USA prevede una ritenuta alla fonte del 30% su dividendi, interessi e royalties pagate a soggetti non residenti, che può essere ridotta (in alcuni casi anche a zero) mediante l'applicazione dei Trattati contro la doppia imposizione. Tale riduzione potrebbe però non essere più applicabile nel caso in cui, ad esempio, una società lussemburghese, azionista di una società USA, fosse controllata da una società quotata sul *London Stock Exchange* oppure avesse tra i propri azionisti un soggetto residente UK con una partecipazione superiore al 5%.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
fabrizio.ghidini@fidinam.ch

fidinam & Partners
Consulenza fiscale, legale e societaria
NEWS

@ via E-Mail

Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.com e richiedere l'abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.

fidinam & Partners
Consulenza fiscale, legale e societaria

Fidinam & Partners SA
Via Maggio 1
CP 6009
CH – 6901 Lugano
Tel. +41 91 973 17 31
Fax +41 91 973 13 65
www.fidinam.ch
fidinamnews@fidinam.ch

Lugano – Bellinzona – Mendrisio
Genève – Zürich
Dubai – Luxembourg – Ho Chi Minh City
Hong Kong – Mauritius – Milano
Monte Carlo – Rotterdam – Singapore
Sydney – Wellington

Membro FIDUCIARI Suisse